

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 308893/56451

STATUTO

FIDIA HOLDING S.P.A.

Denominazione, oggetto, sede, domicilio, durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione

FIDIA HOLDING S.P.A.

Art. 2 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, in altre società o imprese di qualunque tipo e con qualsiasi oggetto, italiane e straniere;
- la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali partecipa;
- la prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, la Società può compiere, inoltre, le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che sono ritenute necessarie o utili.

A tale fine, la Società può concedere occasionalmente finanziamenti a favore delle imprese partecipate, nonché rilasciare, sempre occasionalmente, garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385.

Sono esclusi dall'attività sociale:

- il rilascio di garanzie a terzi;
- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi a pagamento e di intermediazione in cambi e di ogni altra attività di cui all'art. 106 D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385;
- qualsiasi altra attività che sia da considerarsi riservata ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede a Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere filiali, agenzie o uffici di rappresentanza, ovunque

lo ritenga opportuno, anche all'estero.

Art.4 - Domicilio

Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte a termine di legge.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE - OBBLIGAZIONI

Art.6 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale è fissato in € 10.350.000,00 (diecimilioneitrecentocinquantamila virgola zero zero) ed è costituito da: n. 1.125 (millecentoventicinque) azioni ordinarie di nominali € 9.200,00 (novemiladuecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 7 - Azioni

Le azioni possono essere nominative o al portatore, in quanto consentito dalla legge, e sono rappresentate da titoli.

Art. 8 - Aumento del capitale sociale

Il capitale può essere aumentato, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie, o fornite di diritti diversi, a sensi di legge o mediante aumento del valore nominale delle azioni.

Art. 9 - Diritto di opzione

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei termini di legge e nei modi opportuni.

In caso di aumento del Capitale Sociale le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese e l'esercizio del diritto di opzione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'offerta, salvo maggior termine stabilito dall'Assemblea.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale, approvata da tanti intervenuti che rappresentino, in ogni caso, oltre il 50 (cinquanta) per cento del capitale sociale, anche se la delibera è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.

Art. 10 - Riduzione del capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, con l'osservanza delle disposizioni di legge, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci, di determinate

attività sociali o di azioni o quote in altre imprese nelle quali la società abbia partecipazioni.

Art. 11 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 12 - Finanziamenti

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, in proporzione o meno alle rispettive quote di partecipazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti con particolare riferimento e nei limiti di quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ASSEMBLEA

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea degli Azionisti rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - che può essere fissato anche fuori della sede sociale, purché in Italia, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso sarà comunicato agli azionisti, ai componenti l'organo amministrativo ed al Collegio sindacale, con lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano ovvero al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica (espressamente comunicati) od altre modalità che assicurino il ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa, l'avviso di convocazione può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo dell'adunanza.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'Intero Capitale Sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato e deve essere data tempestiva notizia delle deliberazioni assunte ai componenti l'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Per le assemblee ordinarie il voto può essere espresso per corrispondenza purché sia identificabile l'identità del socio votante e purché il voto pervenga presso la sede sociale almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in assemblea. Possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; non è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di deposito di cui all'art. 18 primo comma del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere integralmente riportato sulla scheda di voto; se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere e ottenere le schede di voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del voto stesso; il conto delle schede per corrispondenza avviene: al momento della costituzione dell'assemblea per verificare la sussistenza del quorum costitutivo e al momento della espressione del voto da parte dei soci, per verificare la sussistenza del quorum deliberativo; in caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista; le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; la società deve comunicare le delibere assunte dall'assemblea entro 15 (quindici) giorni al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti che hanno votato per corrispondenza nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 15 - Termini di convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere aumentato sino a 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 16 - Competenze Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a)approva il bilancio sociale;
- b)nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c)determina i compensi degli Amministratori e le retribuzioni dei Sindaci;
- d)delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e)delibera sugli altri oggetti di sua competenza ai sensi di legge o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando occorre deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su altri eventuali oggetti di sua competenza, ai sensi di legge.

Art. 18 - Diritto di intervento

Possono intervenire in Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei soci ed i giratari di azioni trasferite a qualsiasi titolo in base ad una serie continua di girate e che abbiano previamente depositato le loro azioni presso la Sede Sociale o gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- a.deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;
 - b.deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare la riunione;
 - c.deve essere consentito a ciascuno dei presenti di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
- L'esistenza in concreto di suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

Art. 19 - Rappresentanza del socio in assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona, purché socio, mediante delega conferita per iscritto nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, all'Assemblea.

Ogni azione da diritto ad un voto.

Art. 20 - Quorum assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni costituenti il Capitale Sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Azioni rappresentate dagli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.

Art. 21 - Quorum assemblea straordinaria

Per la validità dell'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in ulteriore convocazione, è necessaria la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti intervenuti che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

Art. 22 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea scelta tra i soci presenti.

Art. 23 - Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario, nominato dall'Assemblea anche tra non soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio e devono essere trascritte, in ogni caso, sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da non meno di tre e non più di nove membri. La loro nomina spetta all'Assemblea.

Art. 25 - Norme di funzionamento dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedervi, sceglie tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Nel caso di assenza o di impedimento, sia del Presidente che dei Vice-Presidenti, la Presidenza è assunta da un altro

Amministratore, nominato dal Consiglio.

Il Consiglio può nominare un segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio od alla Società.

I Consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori, sono regolate a norma di legge.

Art. 26 - Compensi degli amministratori

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria, la quale può attribuire una eventuale indennità di fine mandato, anche in forma assicurativa.

Agli amministratori e ai Sindaci spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del mandato.

Art. 27 - Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Presidente o chi ne fa le veci, convoca, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia, il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e ogni qual volta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure con lettera consegnata a mano o telefax ovvero e-mail ovvero altra forma che assicuri comunque il ricevimento da parte degli aventi diritto spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità anche un giorno prima di quella fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 28 - Validità delle Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci; in tale ipotesi, ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video o anche solo audio-collegati, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18, lett. a), b), c), del presente statuto.

I verbali delle sedute di Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione della Società.

Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni a singoli amministratori, determinando i limiti della delega. Può conferire particolari incarichi anche a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori e/o Procuratori, determinandone le attribuzioni, ed altresì mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

La compravendita e la permuta di beni immobili, e la costituzione di ipoteche sono subordinate a formale delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina:

a) la remunerazione spettante a ciascuno degli Amministratori investiti di particolari cariche;

b) l'eventuale compenso spettante al Segretario.

Art. 30 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della Società, sia di fronte ai terzi che in giudizio, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci; compete altresì agli Amministratori, Direttori e Procuratori cui sia stata eventualmente attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31 - Collegio sindacale

E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

(art. 2403 c.c.).

Esercita altresì il controllo contabile nel rispetto di quanto previsto nel 3° comma dell'art. 2409 bis c.c.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403 bis c.c. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto dell'art. 18, lett. a), b), c), del presente statuto.

BILANCIO SOCIALE

Art. 32 - Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 2423 e segg. c.c., dal Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato, con i documenti annessi, al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sul risultato dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e presentare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 2429 c.c.. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile, se diverso dal collegio sindacale.

Il Bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile quando diverso dal collegio sindacale, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 33 - Utili

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale finché questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

L'Assemblea ha la facoltà di destinare gli utili, in tutto o in parte, alla costituzione di riserve o fondi speciali o ad altro

scopo.

La quota di utili che l'Assemblea ha deliberato di ripartire è assegnata agli Azionisti in proporzione alle Azioni da essi possedute e secondo i diritti connessi alle singole categorie di azioni, nei termini fissati dall'organo amministrativo.

LIQUIDAZIONE

Art. 34 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, la nomina e la revoca dei Liquidatori spetta all'Assemblea straordinaria, fatti salvi i casi particolari previsti dalla legge e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 2485 del c.c. posti a carico degli amministratori.

Quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, oppure nel caso di impossibilità di funzionamento o di continua inattività dell'Assemblea, la nomina dei Liquidatori è fatta con decreto del Presidente del Tribunale di Padova su istanza dei Soci, degli Amministratori o dei Sindaci.

La revoca della liquidazione potrà essere deliberata con le maggioranze previste dall'art. 21 del presente statuto e purché non sia già iniziata la ripartizione dell'attivo tra i soci.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci od i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi od i componenti di tali organi o, infine, tra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione od esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale di Padova nel rispetto del regolamento della suddetta Camera Arbitrale che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

FIRMATO: FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.